

Scommesse ippiche, Tar Lazio annulla i minimi garantiti per il 2008

18/12/2020 11:10



Il Tar Lazio accoglie il ricorso intentato da un bookmaker italiano contro le richieste di versamento dei minimi garantiti sulle scommesse ippiche per il 2008, ovvero il prelievo sulle scommesse che le agenzie storiche avrebbero dovuto versare a prescindere dalla raccolta. I giudici riassumono velocemente la vicenda, dal decreto legge n. 223 del 2006 che imponeva a Mef e Mipaaf di riconoscere alle agenzie di scommesse delle misure di salvaguardia (per risarcirle in qualche modo della concorrenza sleale esercitata dalla rete parallela e dell'apertura del mercato a nuovi operatori), al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 che ha cercato di risolvere la lunga querelle giudiziaria introducendo un meccanismo di compensazione che poi però è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. E quindi conclude che i provvedimenti con cui l'ADM ha chiesto il pagamento dei minimi "sono illegittimi in quanto emessi in mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia" quelli appunto previsti dal decreto-legge del 2006, "la cui preventiva adozione costituisce presupposto imprescindibile ai fini della legittima esazione dei crediti in questione". Questa norma infatti si basava "sul presupposto dell'esistenza di uno squilibrio economico, provocato nei rapporti concessori in questione dall'apertura del mercato delle scommesse ippiche a nuovi concessionari, nonché dalla nascita del mercato parallelo gestito dai centri di trasmissione dati (CTD)". E quindi prescriveva di fissare "le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto del criterio rappresentato dalla previa "definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche" lp/AGIMEG